

**OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI). – Determinazione aliquote.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- l'art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge finanziaria 2014), che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, che reca disposizioni in materia di TARI e di TASI;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto 29 aprile 2014 del Ministro dell'Interno che differisce al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTA la propria precedente deliberazione con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Imposta unica comunale (IUC), comprendente la disciplina regolamentare in materia di Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

*RICHIAMATO l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 secondo cui “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, [...] le aliquote dalla TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

DATO ATTO che:

- in assenza di una puntuale definizione normativa, sono da considerarsi servizi indivisibili erogati dal comune quelli rivolti omogeneamente a tutta la comunità che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- nell'allegato 3 al Regolamento sono stati individuati i servizi indivisibili con indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura concorre il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a norma dell'art. 1, comma 682, lett. b), n. 2, della Legge 147/2013;

CONSIDERATO che il citato art. 1, comma 681, della Legge 147/2013 lascia al comune impositore ampia discrezionalità nella determinazione delle aliquote del Tributo per i servizi indivisibili, che possono essere differenziate sulla base del settore di attività e della tipologia e destinazione degli immobili nel rispetto:

- del comma 676 secondo cui il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- del comma 677 secondo cui il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (fissata al 1,06% ed alle altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile); per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere lo 0,25%;
- del comma 678 secondo cui per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota non può comunque eccedere lo 0,1%;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge 147/2013, *“nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e*

*l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria"*; in tal caso, così come stabilito dall'art. 38, comma 3, del Regolamento, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

**TENUTO CONTO:**

- delle aliquote dell'IMU stabilite, per ciascuna tipologia di immobile, con precedente deliberazione consiliare, che trovano applicazione a partire dal 1 gennaio 2014;
- dei principi di equità, chiarezza, semplicità e semplificazione, certezza, efficacia ed economicità, sanciti dalla Legge 212/2000 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente") e dagli artt. 2 e 3 del Regolamento generale delle entrate;

RITENUTO opportuno, nell'esercizio dei poteri di definizione delle politiche fiscali che spettano all'organo consiliare e nell'ambito dell'autonomia tributaria dell'Ente, stabilire le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili negli importi indicati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in quanto soluzione idonea ad assicurare il gettito necessario alla conservazione degli equilibri di bilancio e, al contempo, a garantire equità nel prelievo fiscale e semplificazione del sistema impositivo locale;

DATO ATTO che, stanti le aliquote definite nell'allegato "A", con riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 681, della Legge 147/2013 e dall'art. 38, comma 3, del Regolamento, non viene in essere alcuna fattispecie in relazione alla quale, per una stessa unità immobiliare, sorgano debiti tributari sia per l'occupante che per il titolare del diritto reale sull'unità medesima;

RILEVATO che il gettito del Tributo per l'anno 2014, sulla base delle aliquote di cui all'allegato "A", è stato stimato dalla Società Entrate Pisa S.p.A. in € 10.936.010,00 ossia in misura ampiamente inferiore al costo dei servizi indivisibili indicato, ai sensi dell'art. 1, comma 682, lett. b), n. 2, della Legge 147/2013, nell'allegato n. 3 al Regolamento;

DATO ATTO che le aliquote stabilite con il presente atto sono indispensabili ad assicurare gli equilibri del bilancio annuale e pluriennale;

RILEVATA la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della Legge 147/2013;

PRECISATO che la presente deliberazione, per quanto previsto dall'art. 1, commi 676 e 677, della Legge 147/2013, viene assunta ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

**VISTO:**

- l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, stante l'istruttoria esperite dalla Società Entrate Pisa S.p.A.;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti (prot. n. 34211/2014), espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'estratto del verbale della seduta del 10/06/2014 della IV Commissione consiliare permanente contenente il parere espresso dalla stessa Commissione e che si allega al presente atto, sotto la lettera B1), per formarne parte integrante e sostanziale;

**DELIBERA**

- 1) di approvare le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nel prospetto allegato "A", parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014;
- 3) di dare atto che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;

- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A. ed al Collegio dei Revisori dei conti;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 16/2014, ai fini della pubblicazione sull'apposito sito informatico.

**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**  
**Aliquote**

(ai sensi dell'art. 1, commi 676-677-678, della Legge 147/2013 e dell'art. 40, comma 1, del Regolamento)

<b>Descrizione aliquota</b>	<b>Aliquota percentuale</b>
<b>Aliquota di base</b> che si applica ai seguenti immobili: a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui all'art. 5, comma 4, del Regolamento; b) pertinenze dell'abitazione principale di cui all'art. 5, comma 7, del Regolamento; c) unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art. 5, commi 5 e 6, del Regolamento; d) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, diversi dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.	<b>0,25%</b>
<b>Aliquota ridotta</b> che si applica a tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle per le quali trova applicazione l'aliquota di base	<b>0,00%</b>